



COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO
(Città Metropolitana di Catania)

Ordinanza del Commissario Straordinario

N. 6 del 12/07/2024

Oggetto: INTERVENTI VOLTI A PREVENIRE IL RISCHIO D'INCENDI BOSCHIVI E D'INTERFACCIA PER LA STAGIONE ESTIVA 2024 - MODIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 4 DEL 11/04/2024.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con poteri del Sindaco, giusto Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 533/GAB del 29.05.24
QUALE AUTORITA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
(art. 3 del D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 e ss.mm.ii.)

Richiamata

- la propria Ordinanza Sindacale n. 4 del 11/04/2024 “Interventi volti a prevenire il rischio d'incendi boschivi e d'interfaccia per la stagione estiva 2022”;

Visto

- il D.A. 114/Gab del 15/03/2024, che stabilisce “La stagione antincendio boschivo, per l'anno 2024, ha inizio il 15 maggio e termina il 31 ottobre”.

Ritenuto

- pertanto necessario integrare l'Ordinanza Sindacale n. 3 del 11/04/2024, modificando il periodo di vigenza della stessa con inizio al 15 maggio 2024 e fine il 31 ottobre 2024 per la stagione estiva 2024;

Visto

- il D. Lg.vo n. 267/2000 e ss.mm. in materia di ordinanze sindacali con tingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Visti

- gli art. 449, 650 e 652 del codice penale;

Viste

- le norme del vigente Codice Civile;

ORDINA

per quanto sopra espressamente richiamato, che qui si intende riportato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto segue:

Art. 1

Nel periodo dal 15 maggio al 31 ottobre dell'anno in corso, e fatto divieto in prossimità dei boschi e nei terreni cespugliosi ricadenti nel territorio comunale:

- di accendere fuochi;
- far brillare mine;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliosi;

- fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo
- immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie, etc.;
- bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
- usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti.

Art. 2

Tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi lungo tutte le strade ricadenti all'interno del territorio comunale, hanno l'obbligo, entro il termine perentorio del 14 giugno di ogni anno, di tenere i terreni almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata e/o banchina sgombre di covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili, provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami, che si protendono sullo stesso, nonché alla immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a 100 metri da scarpata e/o banchina.

Art. 3

Al fine di evitare la propagazione dell'incendio tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi devono eliminare, le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati, agli impianti nonché dai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a mt.10.

Art. 4

Chiunque avvista un incendio, nelle campagne, nei boschi o in qualsiasi parte del territorio comunale ha l'obbligo di darne immediato avviso al Corpo Forestale mediante numero verde "1515", ai Vigili del Fuoco mediante unico di emergenza "112" e/o alle Autorità locali di P.S.

Art. 5

Fermo restando l'eventuale responsabilità penale di cui agli artt. 423, 423 bis e 449 del Codice Penale e fatte salve le ulteriori sanzioni stabilite all'art. 10 della L. 353/2000 come recepito in Sicilia, le violazioni alle norme della presente Ordinanza, ove divampi un incendio, sono punite con la sanzione amministrativa in misura ridotta ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della L. 689/1981 pecuniaria da euro 500,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come previsto dall'art. 40 comma 3 della legge regionale 6 aprile 1996 n. 16.

Il divieto di accensione dei fuochi di cui all'art. 1, e punito, ai sensi del combinato disposto degli artt., 17-bis e 59 del TULPS, con la sanzione amministrativa da €. 516,00 ad € 3.098,00.

Per i terreni oggetto di incendio si rimanda alle ulteriori sanzioni, divieti e

prescrizioni di cui alla Legge n. 353 del 21/11/2000 e ss.mm.ii. (iscrizione nello speciale "catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco", vincolo quindicennale di immodificabilità urbanistica, vincolo decennale di inedificabilità etc.).

L'inosservanza delle disposizioni previste dalla presente ordinanza, fatte salve le responsabilità di ordine penale e civile derivanti dalle eventuali conseguenze causate dal mancato rispetto del presente atto, qualora non sanzionate dalla vigente normativa o da specifiche norme regolamentari, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art.7-bis del D. Lgs n.267/2000.

Nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una

sanzione da euro 168 a euro 674 determinata ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada e ss.mm..

A carico degli inadempimenti, verra, nel contempo, inoltrata denuncia all'Autorita Giudiziaria competente ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Nei casi di particolare gravita, ove sia accertato dalla Polizia Locale un pericolo concreto ed attuale per la pubblica o privata incolumità, il Comune potrà procedere alla esecuzione in danno dei lavori di messa in sicurezza di quei fondi agricoli o urbani per i quali i proprietari e/o i possessori non hanno adempiuto agli obblighi di cui agli artt. 2 e 3 della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 689 del 1981, l'Autorità competente a ricevere scritti difensivi e ad emettere ordinanza di ingiunzione di pagamento o ordinanza motivata di archiviazione, e il Sindaco.

Art. 6

La presente ordinanza sia pubblicata nei modi di legge e sul sito internet di questo Comune. Sia trasmessa alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, al Dipartimento Regionale di Protezione Civile, alla Citta Metropolitana di Catania, ai Comuni limitrofi, al competente Comando dei Carabinieri e della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale e a tutte le Direzioni.

Art. 7

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza Sindacale.

I soggetti interessati dovranno obbligatoriamente comunicare al Comando Polizia Locale, entro e non oltre il termine ultimo del 14 giugno 2024, l'avvenuta pulizia del terreno.

La Polizia Locale dovrà vigilare sulla esecuzione della presente Ordinanza.

Le disposizioni impartite con l'Ordinanza sindacale n. 3 del 11/04/2024, incompatibili e/o in contrasto con le presenti disposizioni, cessano la loro efficacia con l'emanazione della presente Ordinanza.

Avverso la presente Ordinanza e ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

**IL COMMISSARIO
LOREDANA TORELLA**

Documento informatico firmato digitalmente dal Commissario Straordinario ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.